



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 442

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e) relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1565, in data 2 aprile 2014, con il quale la soc. Project Automation S.p.A., con sede in Viale Elvezia, 42 - Monza (MI), ha ottenuto l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "PASVC";

VISTA la domanda in data 19 dicembre 2017, successivamente integrata ,con la quale la soc. Project Automation S.p.A ,con sede in Viale Elvezia,42- Monza (MI), ha chiesto estensione dell' approvazione del rilevatore "PASVC" ad una versione che si caratterizza per l'utilizzo di un PC industriale esterno per integrare il modulo di classificazione già approvato ;

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato che le modifiche apportate non influenzano l'accuratezza di misura del rilevatore di velocità "PASVC";

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113, del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

VISTO il D.M. 282,in data 13 giugno 2017, recante " Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

D E C R E T A

- Art.1. E' estesa l'approvazione del sistema denominato "PASVC"per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ,della soc. Project Automation S.p.A ,con sede in Viale Elvezia,42- Monza (MI) ,alla versione con un PC industriale esterno per integrare il modulo di classificazione già approvato. Restano valide le prescrizioni di cui agli artt.1 e 2 del decreto dirigenziale n.1565 del 2 aprile 2014.
- Art.2. Il dispositivo denominato "PASVC", misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico,senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .
- Art.3 L'impiego del sistema è subordinato alla esecuzione di verifica di funzionalità e taratura iniziale ed a verifiche periodiche con cadenza almeno annuale, secondo quanto previsto dal DM 282/2017.
- Art.4. L'approvazione del dispositivo "PASVC" ha validità ventennale a decorrere dal 2 aprile 2014,data di emissione del decreto n.1565.
- Art.5. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente alle Specifiche di Installazione,di Sistema,di Collaudo e dei Manuali Utente, e di Manutenzione nelle versioni riferite all'approvazione di cui al decreto 1565 e con l'Addendum al Manuale Utente Specifica Installazione Modulo Classificatore sistema PASVC, depositato con la richiesta di estensione.
- Art.6. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n.1565 del 2 aprile 2014 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

24/01/2018

**II DIRETTORE GENERALE
(Dott.Arch. Maurizio Vitelli)**